

R.G. 1014/2023



TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

Sezione Lavoro

Il Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Ilaria Zampieri, nel procedimento iscritto al n. R.G. 1014/2023 promosso da:

GAZZIERO ARNALDA TERZIALLA, rappresentata e difesa, giusta delega apposta in calce al ricorso, dall'Avv.to Filippo Ziveri del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Parma, Viale Mariotti, n. 1;

RICORRENTE

contro

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, con sede legale in Parma, rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dagli Avv.ti Valeria Girolodi e Oreste Manzi del Foro di Parma, con domicilio eletto in Parma, Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell'Istituto medesimo;

RESISTENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Svolgimento del processo.

1.1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 10.11.2023 e ritualmente notificato, **GAZZIERO ARNALDA TERZILLA** conveniva in giudizio **INPS**, esponendo: a) di essere titolare di pensione n. 20059254 cat. SO; b) che, con missiva datata 20.10.2021, l'INPS di Parma le comunicava il provvedimento di

rideterminazione della suddetta pensione, rilevando che, nel periodo ricompreso tra gennaio e dicembre 2019, si era formato a suo carico un indebito pari a complessivi € 6.170.08, (doc. n. 1 fasc. parte ricorrente); c) che, nella suddetta comunicazione, l'Istituto previdenziale dava atto che tale indebito si era ingenerato in ragione della mancata trasmissione, da parte della ricorrente, delle dichiarazioni reddituali per l'anno 2019, la quale sarebbe dovuta avvenire entro settembre 2021; d) di avere, quindi, notiziato il patronato EPASA, il quale, nella persona della dott.ssa Alessia Calza, provvedeva a contattare la sede di Parma dell'INPS per richiedere informazioni; e) che, in tale contesto, l'Istituto previdenziale evidenziava di avere sollecitato la ricorrente ai fini della trasmissione della dichiarazione reddituale relativa all'annualità 2018, essendo, tuttavia, costretto, a fronte dell'inattività di quest'ultima, a revocare in via definitiva la prestazione; f) di non avere mai ricevuto solleciti da parte di I.N.P.S., cosicché il patronato, a seguito di ciò, aveva proceduto a richiedere all'Istituto previdenziale copia delle missive in questione (doc. 2 fasc. parte ricorrente); g) che, invero, tali comunicazioni, sebbene recanti l'indirizzo corretto di residenza, riportavano, sulla busta, la dicitura "sconosciuto" e "irreperibile".

Poste tali premesse fattuali, parte ricorrente evidenziava l'insussistenza a suo carico di un indebito di natura previdenziale, risultando l'istante, anche nel corso dell'anno 2019, in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'erogazione della prestazione pensionistica in questione (doc. 4 fasc. parte ricorrente).

Sottolineava, inoltre, che la mancata trasmissione dei propri dati reddituali all'Istituto Previdenziale non era imputabile alla ricorrente, la quale non aveva ricevuto, per causa alla medesima non imputabile, i solleciti trasmessi dall'Istituto previdenziale.

Tanto premesso ed esposto, parte ricorrente instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, in funzione di giudice monocratico del lavoro, dato atto che la ricorrente ha dichiarato che la controversia ha valore di € 6.170.08,

non è dovuto il pagamento del contributo per ragioni reddituali pari ad € 43,00, così giudicare:

In via di principalità: accertato e dichiarato che la sig.ra Gazziero Arnalda Tersilla *per l'anno 2019 era in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della erogazione della pensione SO n. 20059254 dichiarare, pertanto, l'irripetibilità – da parte dell'INPS – della somma percepita dal ricorrente nel periodo gennaio/dicembre 2019 a tale titolo, per l'effetto dichiarare che il ricorrente non è tenuto a restituire la somma di € 6.170,08, condannando – se del caso – l'Istituto Previdenziale a rimborsare alla ricorrente gli importi medio tempore già trattenuti.*

Spese, diritti ed onorari di causa da liquidarsi ex DM 55/2014 e DM 37/2018, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario 15% spese generali, rifusi e distratti in favore del procuratore antistatario.”.

1.2. Con memoria difensiva depositata in data 08.05.2023 si costituiva in giudizio INPS, contestando la fondatezza delle pretese attoree – delle quali chiedeva la reiezione - e spiegando contestuale domanda riconvenzionale ai fini del recupero dell'indebito, per una somma complessivamente pari ad € 6.170,08.

1.3. La causa veniva, quindi, istruita alla stregua della sola documentazione versata in atti dalle parti.

1.4. All'udienza del 09.07.2024, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti – decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..

2. I motivi della decisione.

2.1. Il ricorso è infondato e deve essere, dunque, rigettato per le ragioni di seguito indicate.

2.2. In punto di fatto, risulta provato, in quanto risultante per tabulas o incontestato tra le parti:

- che la ricorrente, a seguito del decesso del coniuge, Silvestri Eugenio, avvenuto in data 28/12/2016, è titolare di pensione ai superstiti, con decorrenza 01/2017;
 - che, con riguardo ai redditi dell'anno 2017, la comunicazione dei dati reddituali è avvenuta direttamente nella domanda di reversibilità, ove la sig. Grazziero ha indicato unicamente un reddito derivante da terreni e fabbricati di € 335,00;
 - che alcuna dichiarazione reddituale è, per contro, pervenuta in relazione all'annualità 2018;
 - che I.N.P.S., in data 24/06/2021, ha inviato alla residenza della ricorrente, VIA XXIV MAGGIO 51, 43036 FIDENZA PR, un avviso di sospensione della prestazione, del seguente tenore: “Gentile Signora, l'INPS deve sospendere la prestazione economica collegata al reddito dell'anno 2018 (art.35 comma 10 bis del D.L. 207/2008 convertito con legge n. 14/2009). Questo perché non ci ha inviato la dichiarazione dei redditi del 2018. Di conseguenza, ad agosto e a settembre 2021 verrà trattenuta la somma di 122,15 euro dalla sua pensione cat SO n. 20059254. Per evitare la revoca delle prestazioni collegate al reddito per l'anno 2018 deve presentare domanda di “ricostituzione reddituale per sospensione” indicando i redditi dall'anno 2018. Il termine per presentare la domanda è il 15 Settembre 2021. Scaduto tale termine, l'INPS dovrà revocare tutte le prestazioni collegate al reddito relative all'anno 2018...”;
 - che tale missiva, inviata presso l'indirizzo di residenza della ricorrente, indicata anche in atto introduttivo, ovvero VIA XXIV MAGGIO 51 43036 FIDENZA PR, è stata restituita al mittente per compiuta giacenza atteso che la destinataria è stata registrata come sconosciuta all'indirizzo dal messo postale notificatore.
- Così riassunte le circostanze fattuali rilevanti, occorre evidenziare come alcun profilo di censura possa essere ravvisato nel contegno assunto dall'Istituto convenuto, il quale, anzi, si è rigorosamente attenuto alle prescrizioni normative dettate in materia. Invero - ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 1, comma 41, della l. 335/1995, che gradua l'importo dei trattamenti pensionistici ai superstiti in ragione dell'eventuale cumulo con altri redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata

tabella F, e all'articolo 35, comma 10-bis, del D.L. 207/2008, nel testo convertito e attualmente vigente, introdotto dal D.L. n. 78 del 31/05/2010, il quale impone ai titolari di prestazioni collegate al reddito l'obbligo di effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali erogatori – in capo all'istante incombe l'obbligo annuale di dichiarare i propri redditi.

La disposizione richiamata prevede, poi, che, in ipotesi di mancata comunicazione dei dati reddituali nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa; e, altresì, che, qualora entro sessanta giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.

Ciò posto, parte ricorrente ha invocato l'inapplicabilità della predetta disposizione, non avendo la medesima avuto contezza del sollecito trasmesso dall'Istituto e non essendo, dunque, la mancata trasmissione della documentazione attinente alla propria situazione reddituale riconducibile al dolo o alla colpa dell'istante.

Tale rilievo è del tutto inconferente ai fini del decidere.

A riguardo, occorre evidenziare come l'obbligo di comunicare annualmente i propri redditi discenda direttamente dalla legge – operando, sul punto, il noto principio per cui ignorantia legis non excusat (tanto più considerato che, come serenamente ammesso dall'istante, questa, nei rapporti con l'INPS, è sempre stata assistita da un organo tecnico, il quale disponeva di tutti gli elementi per avvedersi di tale circostanza) – e come la disposizione richiamata, a ben vedere, non prescriva alcun obbligo, in capo ad I.N.P.S., di notiziare il beneficiario della prestazione previdenziale dell'attivazione della procedura di sospensione prima e di revoca poi della prestazione medesima; operando, come detto, tali eventi direttamente in presenza dei presupposti richiamati dalla disposizione, al ricorrere dei quali l'Istituto

è tenuto ad operare, senza alcun margine di discrezionalità, nei termini normativamente previsti.

Del resto, la ricorrente, ben avrebbe potuto – e dovuto – avvedersi della sospensione della prestazione previdenziale nonostante la mancata ricezione della missiva trasmessa dall'Istituto Previdenziale.

Peraltro, anche a voler prescindere da tale assorbente considerazione, l'assunto sostenuto dalla parte ricorrente – secondo cui, in capo alla stessa, non sarebbe ravvisabile alcun profilo di colpa – è infondato.

Ciò, poiché, a norma dell'art. 1335 c.c., gli atti unilaterali diretti a un determinato destinatario, si reputano conosciuti nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario medesimo, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.

Si tratta di una presunzione legale di conoscenza, nel senso di conoscibilità equiparata a legale conoscenza, fondata sulla prova del pervenimento all'indirizzo del destinatario della comunicazione. Affinché tale presunzione legale sia superata, è necessario che sia fornita la prova contraria dell'impossibilità di averne notizia senza colpa del destinatario.

Nel caso di specie, la lettera raccomandata – benché consegnata all'indirizzo di residenza della ricorrente (come dalla stessa serenamente ammesso) - è stata restituita al mittente per compiuta giacenza con la dicitura “irreperibile” e la circostanza dedotta dall'Istituto convenuto, secondo cui “da un controllo empirico svolto in loco dal funzionario INPS dott Leonardo Tomasetti ha permesso di appurare che il nome della sig.ra Grazziero non è indicato né nel campanello né sulle caselle di posta, atteso che le stesse sono identificate solo dal cognome della figlia convivente della ricorrente, Silvestri, e del di lei figlio Molteni”, deve darsi per provata, in quanto non specificatamente contestata ad opera dell'istante.

Ne consegue che l'impossibilità di avere notizia della missiva è dipesa dal negligente contegno assunto dalla stessa ricorrente.

Per le ragioni anzidette, la domanda attorea deve essere rigettata e, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da I.N.P.S., accertata l'indebita percezione, da parte dell'odierna istante, della prestazione pensione ai superstiti SO n. 20059254 in misura superiore a quella spettante ex lege, in relazione al periodo gennaio - dicembre 2019, condanna ARNALDA TERZILLA GRAZZIERO alla restituzione a favore di I.N.P.S. di una somma pari ad € 6.170,08, oltre accessori di legge.

3. Sulle spese di lite.

La liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Per la determinazione del compenso, in particolare, si ha riguardo ai valori medi previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014 in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia previdenziale), al valore della controversia e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio.

La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi in considerazione delle questioni di fatto e di diritto trattate, di limitata complessità.

Va, inoltre, liquidata una somma pari al 15% del compenso totale per la prestazione a titolo di rimborso spese forfettarie (art. 2 D.M. n. 55 del 2014).

P.Q.M.

Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

1) Rigetta il ricorso.

2) In accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da I.N.P.S., accertata l'indebita percezione, da parte dell'odierna istante, della prestazione pensione ai superstiti SO n. 20059254 in misura superiore a quella spettante ex lege, in relazione al periodo gennaio - dicembre 2019, condanna ARNALDA TERZILLA GRAZZIERO alla restituzione a favore di I.N.P.S. di una somma pari ad € 6.170,08, oltre accessori di legge.

2) Condanna GAZZIERO ARNALDA TERZIALLA alla rifusione delle spese di lite a favore di I.N.P.S., spese che si liquidano in euro 1.900,00 per compensi professionali ed euro 43,00 per anticipazioni, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Parma, il 9 luglio 2024.

Il Giudice

Dott.ssa Ilaria Zampieri